

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO  
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI  
DELL'EDILIZIA ED AFFINI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**25 giugno 2007**

**tra**

**le delegazioni dei Gruppi regionali Artigiani edili ed affini, pittori ed affini  
rappresentanti la CONFARTIGIANATO Imprese FVG  
e dai rappresentanti la CNA Friuli Venezia Giulia**

**Confartigianato Imprese FVG**

**Tilatti Graziano - Presidente Confartigianato Imprese FVG  
Tassotti Nereo - Capogruppo regionale Edili ed Affini  
Novak Giuseppe - Capogruppo regionale Pittori ed affini**

**Assistiti da : Pivetta Bruno, Moretti Giorgio, Cappellini Alfredo, De Bedin  
Federica, Viduli Cristiana e Manzan Milena;**

**C.N.A. Friuli Venezia Giulia**

**Szalay Massimo - Presidente CNA - Federazione Regionale F.V.G.  
Meletti Maurizio - Presidente CNA Costruzioni, Unione regionale F.V.G.**

**Assistiti da : Fabris Roberto e Treppo Giorgio;**




**e**

**le delegazioni regionali FENEAL, FILCA, FILLEA,**






**FENEAL – UIL Regionale rappresentata da Franzolini Mauro  
FILCA – CISL Regionale rappresentata da Cosolo Viviano  
FILLEA – CGIL Regionale rappresentata da Pezzetta Villiam**

**Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i  
dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del  
Friuli Venezia Giulia.**

**FENEAL – FILCA – FILLEA**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**CONFARTIGIANATO – CNA**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## Premessa

Il comparto edile artigiano del Friuli Venezia Giulia registra anche nel 2006 un positivo andamento degli indicatori congiunturali che si evidenziano, in particolare, nell'incremento del numero dei lavoratori:

una fase favorevole che deve essere capitalizzata puntando alla "qualità" dell'impresa, qualità del lavoro.

Tuttavia, si manifestano alcuni fattori di criticità, sembra infatti evidenziarsi la fine del lungo ciclo positivo del comparto delle costruzioni. Dopo nove anni favorevoli il 2007 ha espresso i primi dati preoccupanti: meno costruzioni, meno appalti pubblici, situazioni di disagio del mercato immobiliare che ha visto aumentare l'invenduto.

Il "trend" moderatamente favorevole presenta tuttavia altre problematiche, quali la sicurezza, la continua destrutturazione delle imprese, l'impoverimento delle professionalità, la carenza della manodopera specializzata, il lavoro nero o irregolare, la cui mancata risoluzione potrebbe limitare le attese prospettive di sviluppo.

Da sottolineare il "problema della sicurezza" che deve vederci impegnati nel diffondere "la cultura della sicurezza" per limitare e tendenzialmente per evitare gli incidenti sul lavoro il cui numero oggi, nonostante la costante e continua diminuzione, resta ancora inaccettabile. Quindi ogni azione atta alla sicurezza deve essere operativa, ponendo nel contempo attenzione all'eccesso di burocrazia e all'accanimento sanzionatorio che certamente non servono a proteggere i lavoratori.

Per garantire migliori condizioni di sicurezza bisogna assolutamente incentivare la prevenzione e la formazione di imprenditori e dipendenti, investendo quindi in tal senso.

Sarà fondamentale per il comparto edile la valorizzazione del Sistema unico delle Casse edili, l'incentivazione della bilateralità a tutti i livelli, la vigile attenzione sulla crescente presenza di imprese extracomunitarie al fine di salvaguardare il tessuto regionale rappresentato da aziende che lavorano nel rispetto della legge e degli obblighi contrattuali.

Bisognerà governare i processi virtuosi, ciò implica per le parti sociali positiva bilateralità nelle Casse Edili e negli Enti scuola in sintonia con tutte le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

Di particolare importanza dovrà essere il ruolo della pubblica amministrazione nel dare pratica attuazione al documento unico di regolarità contributiva, così come ai provvedimenti che consentono la diffusione e il radicamento della legalità, della tutela e del rispetto dei diritti.

Vista la continua evoluzione tecnologica e normativa del settore edile e la diffusione delle biotecniche costruttive, il tema della qualificazione e della riqualificazione professionale dei lavoratori è considerato centrale dalle parti firmatarie per lo sviluppo dell'intero comparto. Le imprese porranno una costante attenzione alla formazione professionale con azioni mirate coinvolgenti tutto o parte del personale dipendente, realizzando momenti formativi.

Si ritiene infine opportuno costituire una Commissione paritetica aperta a tutte le parti sociali del settore delle costruzioni che sviluppi nel corso della vigenza contrattuale opportune iniziative utili ad affermare la centralità del settore delle costruzioni, rivolte ad Enti Pubblici, Regione, Province, Comuni, Enti previdenziali ed assicurativi.

## **Art. 1 - Sfera di applicazione**

Il presente C.C.R.L. vale in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali, rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 1° Ottobre 2004.

## **Art. 2 - Politiche del lavoro**

In tema di lotta al lavoro irregolare si ritiene essenziale perseguire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici previste dalla legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e sue successive modifiche e quelle previste dalla finanziaria 2007 in merito all'emersione del lavoro nero e, in tale contesto, le parti auspicano la massima collaborazione tra imprese, Casse edili, INPS e INAIL.

Si riafferma il ruolo della Pubblica Amministrazione nell'operatività del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), esigendo tempi più rapidi per il rilascio dello stesso, grazie ad un impegno comune dei soggetti coinvolti: INPS, INAIL e Casse Edili sedi dello sportello unico.

Si garantisce l'operatività dell'intervento legislativo atto a regolamentare l'obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori impiegati nei cantieri.

Con cadenza semestrale le Casse Edili, su richiesta delle parti sociali, forniranno dati statistici relativi all'andamento del comparto edile. Ciò per un monitoraggio a livello territoriale, altresì per definire un indirizzo per un opportuno ruolo di governo del comparto stesso.

## **Art. 3 - Iscrizione degli impiegati in Cassa Edile**

Al fine di estendere le iniziative bilaterali in tema di formazione, sicurezza, assistenza e previdenza complementare, le parti auspicano che a livello contrattuale nazionale sia normata la possibilità per i lavoratori con qualifica impiegatizia di iscriversi alla Cassa Edile.

In assenza di un intervento contrattuale nazionale le parti si impegnano a realizzare uno studio bilaterale di "fattibilità" a seguito del quale definire, nell'ambito della contrattazione regionale, la possibilità d'ingresso degli impiegati nel Sistema Unico delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia.

## **Art. 4 - Formazione di primo ingresso nel settore edile**

Dalla stipula del presente accordo e dopo un'intesa con il "Formedil" verrà territorialmente attivata la realizzazione di un pacchetto formativo di 8 (otto) ore per tutti i neo-assunti del comparto edile ad esclusione degli apprendisti e dei lavoratori già impiegati nel settore delle costruzioni e di coloro che sono in possesso di qualifica professionale conseguita presso le Scuole Edili. Il pacchetto di primo ingresso è da intendersi in aggiunta alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza già prevista da norme di legge. Tale formazione realizzata "fuori dell'orario di lavoro" verrà impartita dopo il "periodo di prova". Temi della formazione saranno: normativa del lavoro, sicurezza, organizzazione del cantiere.

Per il finanziamento della formazione, si farà riferimento a capitoli di spesa della bilateralità in sinergia con i possibili interventi formativi di Fondartigianato.

## Art. 5 - Sicurezza sul lavoro

Le parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso le iniziative programmabili dagli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL costituiti a tale finalità.

Le parti sottolineano l'importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del rispetto da parte delle imprese e dei lavoratori di tutta la normativa vigente in materia.

In particolar modo dell'utilizzo da parte dei lavoratori dei D.P.I. (Dispositivi protezione individuale) che le aziende, come previsto dalla legislazione vigente, devono fornire all'atto dell'assunzione e sostituire ogni qualvolta il lavoratore ne risulti sprovvisto.

## Art. 6 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - R.L.S.T.

C.C.R.I.L. 1° Settembre 2003 art. 5

Visto l'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 83 (Rappresentante per la sicurezza) del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del 15 giugno 2000, e a modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 3 ("Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali") del c.c.r.i.l. per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei Consorzi artigiani operanti nei settori dell'edilizia ed affini e pittori del Friuli Venezia Giulia sottoscritto l'11 marzo 1999, si concorda quanto segue:

A - R.L.S.T.

1. Nell'ambito di ogni provincia della regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.), ritenendo che tale sistema di rappresentanza territoriale sia il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali verranno congiuntamente designati dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, anche mediante processi di formazione, aggiornamento ed approfondimento della materia.
3. In presenza dei R.L.S.T., gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti in materia di consultazione del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico artigiano di cui alla successiva lett. C, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione dell'impresa medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 il R.L.S.T. ha diritto di ricevere le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle misure di protezione e prevenzione adottate, e di formulare proprie proposte a riguardo.
5. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del R.L.S.T., avverrà secondo i principi che presiedono ad una piena collaborazione tra le parti, volta all'affermarsi della cultura della prevenzione. Il R.L.S.T., pertanto, opererà a riguardo secondo metodi e tempistiche che garantiscano il preventivo coinvolgimento della Associazione artigiana cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dalla stessa designata. Si conviene che tali procedure e tempistiche possano essere derogate in presenza di emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.

B - Fondo provinciale artigiano sicurezza

1. Al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità dei R.L.S.T., le strutture provinciali delle parti firmatarie il presente accordo, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione, costituiranno in ogni provincia il Fondo artigiano sicurezza. Il Fondo verrà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate. L'ammontare annuo del versamento, da effettuarsi, per l'anno in corso entro il 15 ottobre, e successivamente entro il 15 luglio di ciascun anno, è pari ad euro 7,75 per ogni lavoratore in forza al 30 giugno. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il contributo dovuto è pari al 50% dell'intero ammontare.
2. Fondi vengono domiciliati presso le Casse edili di mutualità e assistenza - Sistema unico.

